

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI T.I.A.

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 22 marzo 2005
modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 28 marzo 2006

INDICE

- art. **1** Oggetto del regolamento
- art. **2** Istituzione della tariffa
- art. **3** Soggetti passivi
- art. **3 bis** Determinazione della tariffa
- art. **3 ter** Tributo ambientale
- art. **4** Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione
- art. **5** Numero persone occupanti i locali
- art. **6** Esclusioni
- art. **7** Condizioni d'uso particolari
- art. **8** Superficie utile
- art. **9** Utenze non stabilmente attive
- art. **10** Obbligazione tariffaria
- art. **11** Conguagli
- art. **12** Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- art. **13** Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa
- art. **14** Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- art. **15** Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche
- art. **16** Agevolazioni alle utenze domestiche
- art. **17** Agevolazioni per il compostaggio
- art. **18** Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati al recupero
- art. **19** Accertamenti
- art. **20** Attività temporanee
- art. **21** Fatturazione e riscossione
- art. **22** Violazioni e penalità
- art. **23** Interessi di mora, rimborso maggiori spese, accertamento
- art. **24** Riduzioni della tariffa
- art. **25** Norme transitorie e finali

art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina nel Comune di Malnate l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

art. 2

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.L.vo 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

art. 3

Soggetti passivi

1. La tariffa, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.L.vo 22/97, è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.

3. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.

4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

art. 4

Determinazione della Tariffa

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158 sulla base del Piano Finanziario redatto dal Gestore del servizio.

2. Il competente organo dell'Amministrazione comunale e successivamente dell'ATO allorché operativo, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio, stabilisce annualmente le tariffe.

I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato.

3. In caso di mancata adozione delle tariffe di cui ai precedenti commi si intendono prorogate quelle in vigore.

4. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. n.446/97 la tariffa può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi al servizio di Igiene Ambientale, anche derivanti da richieste da parte del Comune di variazioni dell'entità e qualità del servizio reso.

L'incremento della tariffa decorre dal data della relativa deliberazione e non ha effetto retroattivo

5. Qualora alla presentazione del Consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dal Gestore del servizio si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario in un massimo di due annualità.

art. 3 ter

Tributo ambientale

1. Il Tributo ambientale di competenza dell' Amministrazione Provinciale, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97.

2. Il suddetto Tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dal Gestore del servizio e riversato solo per le quote effettivamente percepite da quest'ultimo all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge e comunque di comune accordo.

art. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al **Gestore del servizio**, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.

La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal **Gestore del servizio** e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- il codice fiscale,
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la rappresenta (rappresentante legale o altro),
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale),
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di invio o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

6. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al **Gestore del servizio** appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

7. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica del Comune di Malnate di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. al **Gestore del servizio**.

8. E' fatto obbligo agli uffici del commercio del Comune di Malnate di comunicare a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione al **Gestore del servizio**.

9. E' fatto obbligo all'Ufficio Edilizia Privata di comunicare al **Gestore del servizio** a cadenza mensile, ogni rilascio di concessione edilizia, permesso di costruire e dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) pervenute, che comportino la costruzione o la variazione di superfici assoggettate alla tariffa.

art. 5

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al **Gestore del servizio** presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.

2. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Malnate in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa e la tariffa adeguata dal **Gestore del servizio**, dalla data di iscrizione anagrafica.

Non va parimenti presentata denuncia di variazioni per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nel caso di cittadini di Malnate che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, per disabili e per diversamente dotati e **istituti penitenziari**, del corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza, previa dichiarazione da redigersi su apposito modello.

3. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante l'1.1.2005 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 31/05/2005.

4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre) e fatte salve le verifiche d'ufficio.

5. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

art. 6 Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione della tariffa:

i locali e le aree non adibiti ad alcun uso ad esempio:

- a) unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciati ai servizi pubblici a rete;
- b) le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da art. 3 comma 49 del D. Lgs. 22/1997.

L'esclusione può essere dimostrata con autocertificazione del proprietario dell'immobile.

2. Sono escluse dal computo della tariffa per le utenze domestiche le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente.

art. 7 Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

2. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa.

3. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio stesso.

4. Per i periodi di locazione o comodato uguali o superiori a 12 mesi per alloggi l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si considera l'alloggio convenzionalmente occupato da 3 persone, fatta salva la possibilità del denunciante di dimostrare mediante denuncia il diverso tipo di occupazione.

art. 8 Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, ad eccezione delle superfici escluse di cui all'art.6.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

3. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.

4. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

5. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;

b) le superfici destinate a sale di esposizione museale;

c) soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a 1,50 m;

d) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;

g) edifici di proprietà del Comune di Malnate e dallo stesso utilizzati o concessi in uso gratuito.

6. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specificate caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

7. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione della superficie nella misura del 25% (venticinque per cento), fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossico o nocivi:

falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine, riparazioni veicoli, gommisti, autofficine di elettrauto, distributori di carburante, lavanderie, verniciature industriali, galvanotecnici, fonderie, tipografie, vetrai, serramenti in alluminio, fabbri.

art. 9

Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio:

- **per le utenze domestiche:** le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purchè utilizzate fino ad un massimo 183 giorni;

- **per le utenze non domestiche:** i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

3. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti; mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero si considera un numero di occupanti pari a 3 (tre). Sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50% della quota variabile.

art. 10

Obbligazione tariffaria

1. Dal 01/01/2005 l'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa, se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 6 dell'art.4.

2. Per ogni anno solare la tariffa è corrisposta in base ai mesi di occupazione o conduzione.

art. 11

Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

art. 12

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa; limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

art. 13

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa

destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle **4a** e **4b** del D.P.R. 158/1999.

2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Per la struttura della tabella di attività si riporta il seguente esempio:

TIPOLOGIA ATTIVITA'		Kc Coefficiente potenziale produzione	Kd Produzione in kg/mq. anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto	0,25	2,50
2	Cinematografi e teatri	0,37	3,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburante impianti sportivi	0,50	5,00
5	Stabilimenti balneari - stazione ferroviaria	0,51	4,16
6	Esposizioni ed autosaloni	1,20	7,00
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32
9	Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi	0,25	4,00
10	Ospedale	1,18	9,68
11	Ambulatori, veterinari, studi medici, laboratori analisi	1,18	9,68
12	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
13	Banche ed istituti di credito	1,52	12,45
14	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	1,41	11,55
15	Edicola, tabaccaio, plurilicenze negozi, farmacia	1,80	14,78
16	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	5,87
17	Banchi di mercato di beni durevoli	1,44	11,74
18	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
19	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, calzolaio	1,41	11,55
20	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
21	Attività industriali con capannone di produzione	0,65	5,33
22	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91
23	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	3,00	30,00
24	Mense, birrerie, amburgherie	3,00	30,00
25	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	3,00	30,00
26	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2,76	22,67

	formaggi, generi alimentari		
27	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
28	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,50	32,00
29	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64
30	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	42,74
31	Discoteche night club	1,48	12,12

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

art. 14

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

art. 15

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Numero dei componenti familiari	ka	kb
	coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,10

4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6 o più componenti	1,30	3,40

art. 16

Agevolazioni alle utenze domestiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

art. 17

Agevolazioni per il compostaggio

1. Agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata, anno per anno, una riduzione del 30 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare un'apposita istanza al **Gestore del servizio** nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo;
- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del **Gestore del servizio** al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

2. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta. Ad ogni singola compostiera deve corrispondere un unico nucleo familiare.

3. Per le utenze non domestiche che svolgono o nella quale viene svolta attività di refezione non rientrante nella loro tipologia di attività principale, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata, anno per anno, una riduzione del 30 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare un'apposita istanza al **Gestore del servizio**, nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo;
- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del **Gestore del servizio** al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

4. In sede di prima applicazione della tariffa saranno considerate regolarmente presentate le domande già in possesso dell'Ufficio Tributi, relative all'oggetto.

5. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 19 e 22 del presente regolamento, in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

art. 18

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero e non allo smaltimento, è concessa apposita riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile della medesima.

2. L'applicazione della riduzione spettante viene effettuata al termine di ciascun anno solare, e comunque non oltre la data del 30/06 dell'anno successivo cui la riduzione si riferisce, e comporta la restituzione dell'eventuale eccedenza di tariffa corrisposta ovvero la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.
3. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ed è determinata in base ai seguenti coefficienti:
- a) riduzione pari al 10% nel caso di avvio al recupero di una quota sino al 30% dei rifiuti prodotti;
 - b) riduzione pari al 30% nel caso di avvio al recupero di una quota dal 31% sino al 59% dei rifiuti prodotti;
 - c) riduzione pari al 50% nel caso di avvio al recupero di una quota pari o superiore al 60% dei rifiuti prodotti
4. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti, si farà riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle **4a** e **4b** del D.P.R. 158/1999.

art. 19

Accertamenti

1. **Il Gestore del Servizio** provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
2. A tale scopo può:
- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il **Gestore del Servizio** o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

art. 20

Attività temporanee

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50 %. E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
5. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla durata di 183 giorni dell'anno solare di riferimento anche se non ricorrenti.
6. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
7. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

art. 21

Fatturazione e riscossione

1. Il **Gestore del servizio** provvede alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D. Lgs 22/1997.
Ogni anno il **Gestore del servizio** predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto secondo i seguenti principi informativi:
 - a) il massimo periodo che intercorre fra una fattura e la successiva è un anno; il minimo periodo è un mese;
 - b) la fattura prevederà la possibilità del pagamento in un'unica soluzione o in quattro rate (solo nel caso di emissione di fattura unica) in maniera da agevolare i soggetti tenuti al pagamento;
 - c) nel primo anno di applicazione, nelle more della elaborazione della tariffa, allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, il Comune di Malnate potrà provvedere ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative all'anno precedente, salvo conguaglio in corso d'anno.

I versamenti potranno essere così eseguiti:

- a) **in contanti o a mezzo bancomat presso l'Ufficio Cassa del Gestore del Servizio;**
- b) **versamento in apposito conto corrente postale intestato al Gestore del Servizio;**
- c) **versamento in apposito conto corrente bancario intestato al Gestore del Servizio;**

d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite Istituti Bancari e creditizi a favore del Gestore del Servizio.

2. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.

4. **Non si procederà all'emissione di fatture o note di accredito per importi imponibili inferiori a € 10,00.**

art. 22

Violazioni e penalità

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il **Gestore del Servizio** in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione di € 100,00, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il **Gestore del Servizio** oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà una maggiorazione del 30% sulla differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

art. 23

Interessi di mora – Rimborso maggiori spese - Accertamento

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato

pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.

2. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.

3. Quanto sopra viene applicato sino all'avvio del procedimento di riscossione coattiva, per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.

4. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

5. Qualora l'utente richieda al **Gestore del Servizio** Malnate l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere € 25,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

art. 24

Riduzioni della tariffa

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%:
 - a) per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore, non è ammessa la riduzione per utilizzo di compostiera;
 - b) per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado adibite ad attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate;
 - c) per gli edifici adibiti ad oratori;
 - d) per le associazioni iscritte al Registro Volontariato Provincia di Varese.
2. Le agevolazioni contenute nel presente articolo e nei precedenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della parte variabile della tariffa.

art. 25

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1.1.2005.
2. Dall'1.1.2005, è soppressa l'applicazione delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D. Lgs 507/93. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tasse, i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2004, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune.
3. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
4. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
5. Per l'anno 2005 in fase di prima applicazione, l'Amministrazione Comunale, in corso d'anno si riserva di apportare gli opportuni aggiustamenti alla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
6. Salva l'applicazione dell'art. 14, comma 3, per il primo anno di applicazione della tariffa, i locali e le aree ubicati in luoghi diversi da quello di svolgimento dell'attività principale sono classificati con gli stessi criteri utilizzati nel 2004.